



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D’Alia Consigliere

Guido Tarantelli Primo Referendario - relatore

nella pubblica udienza del giorno **17 settembre 2025** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **24172** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. **37385** relativo all’esercizio 2018, reso da Pallini Dario, in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”;

Nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Primo Referendario Guido Tarantelli, sentito il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. dott. Costantino Nassis, che concludeva come da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l’amministrazione e per l’Agente contabile.

FATTO E DIRITTO

1. Con relazione n. 12/2025, il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile Pallini Dario rendicontata sul *conto giudiziale n. 37385 (esercizio 2018)*, da lui presentato in qualità di consegnatario delle quote di

		partecipazione della Regione Calabria nella “Società Fincalabra Spa”.	
		Nella narrativa della relazione si riferiva di una serie di irregolarità ed anomalie,	
		in specie:	
		a) relativamente alla sottoscrizione del conto giudiziale il magistrato	
		istruttore rilevava che sullo stesso è stata apposta la dicitura “ <i>copia</i>	
		<i>informatica conforme ai sensi dell’art. 23 – bis del CAD e s.m.</i> ”, senza	
		però che la predetta dicitura fosse stata sottoscritta digitalmente come	
		previsto dal CAD e dalle linee guida sulla formazione, gestione e con-	
		servazione dei documenti informatici;	
		b) per ciò che riguarda il decreto n. 4935 del 30 aprile 2020 (Registro	
		decreti dirigenziali), con il quale la gestione è stata parificata, segna-	
		lava le medesime criticità, connesse alla sottoscrizione, sussistenti sul	
		conto giudiziale;	
		c) contestava, altresì, l’assenza della qualifica di agente contabile del sig.	
		Dario Pallini alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.	
		59/2024.	
		Pertanto, nelle conclusioni dell’atto il Magistrato relatore proponeva l’improce-	
		dibilità della gestione.	
		2. Con decreto presidenziale n. 54 del 7 marzo 2025, ritualmente notificato,	
		insieme alla relazione di irregolarità, all’amministrazione, è stata fissata	
		l’udienza di discussione del giudizio per il giorno 17 settembre 2025	
		L’amministrazione rappresentava che per il giudizio n. 24172 – tra gli altri –	
		non si era proceduto alla notifica perché l’agente contabile risultava deceduto.	
		3. All’udienza del 17 settembre 2025, non sono comparsi né l’agente conta-	
		bile né un rappresentante dell’amministrazione; il Pubblico Ministero non	
		2	

		osservava nulla e rappresentava il decesso dell'agente contabile.	
		Quindi la causa era trattenuta in decisione.	
		4. In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba dichiararsi la improcedi-	
		bilità del giudizio per le ragioni che seguono.	
		Riguardo alla prima contestazione non può che prendersi atto che il conto giu-	
		diziale dell'esercizio 2018, oggetto del giudizio suddetto, non risulta, di fatto,	
		sottoscritto, quindi è accertata l'assenza del requisito formale minimo (art. 44	
		comma 2 c.g.c.) che consente l'imputazione dello stesso ad un soggetto giuri-	
		dico, c.d. spendita del nome.	
		Risulta sussistente anche il secondo motivo di improcedibilità ossia l'assenza	
		di un valido atto di parifica. A tale proposito è utile chiarire che solo il deposito	
		del conto giudiziale parificato costituisce l'agente dell'amministrazione in	
		giudizio a norma dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c. Inoltre, ai sensi dell'art.	
		618 del R.D. n. 827/1924, la dichiarazione che certifica la concordanza dei	
		conti con le scritture detenute dall'amministrazione costituisce un elemento	
		imprescindibile per il deposito del conto stesso presso le competenti Sezioni	
		giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso (Corte	
		dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020,	
		parere n. 4/2020).	
		Per ciò che riguarda la sussistenza della qualifica di agente contabile, dagli ac-	
		certamenti effettuati dal magistrato istruttore, tramite estrazione della visura ca-	
		merale storica della società Fincalabra Spa dal portale TELEMACO INFOCA-	
		MERE, è provato che il sig. Dario Pallini, nell'esercizio oggetto di verifica, ri-	
		vestiva la carica di Presidente del collegio sindacale della medesima società,	
		ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 5 ottobre	
		3	

	2007 n. 22 (<i>I soggetti nominati o designati dalla Regione o proposti dai rap-</i>	
	<i>presentanti della Regione nelle assemblee, quali componenti degli organi di</i>	
	<i>amministrazione o dei collegi sindacali delle società a partecipazione regio-</i>	
	<i>nale sono, a tutti gli effetti, agenti contabili a materia e rispondono, in tale</i>	
	<i>qualità, della corretta gestione societaria. Gli stessi devono supportare ade-</i>	
	<i>guatamente la Regione nell'esercizio dei diritti di azionista, rendere annual-</i>	
	<i>mente il conto con le modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale e sono</i>	
	<i>assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti nel rispetto della legisla-</i>	
	<i>zione statale in materia, ferme restando le responsabilità previste dal codice</i>	
	<i>civile)</i> dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte co-	
	stituzionale n. 59/2024, perché in contrasto con l’art. 117, secondo comma,	
	lettera l), della Costituzione.	
	La intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 8 della legge della	
	Regione Calabria 5 ottobre 2007 n. 22, quindi, non consente più di affermare la	
	qualità di agente contabile <i>ex lege</i> del sig. Dario Pallini, né può affermarsi che	
	lo stesso possa comunque considerarsi agente contabile di fatto, non avendo	
	maneggio nel senso suddetto (come del resto presupponeva lo stesso art. 8 di-	
	chiarato incostituzionale, che obbligava gli “agenti contabili” suddetti – ammi-	
	nistratori e sindaci delle società – a “ <i>supportare adeguatamente la Regione</i>	
	<i>nell'esercizio dei diritti di azionista</i> ”).	
	Pertanto, il presente giudizio va in conclusione dichiarato improcedibile.	
	Ovviamente, dato che la dichiarazione di improcedibilità non definisce il giudi-	
	zio in ordine alla regolarità delle gestioni in esame, i conti su tali gestioni do-	
	vranno essere resi da soggetto diverso, che ha avuto l’effettivo “maneggio” delle	
	partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale è, conseguentemente,	
	4	

